



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 13 marzo 2023

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Perugia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 9/2023 – Apertura del procedimento disciplinare a seguito omissione verifiche previste dall'art. 19, comma 2, del Regolamento per la FPC

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 1147/2023), si chiede, nel caso trattato con il PO n. 21/2019, quali riflessi processuali potrebbe avere l'eventuale omissione delle verifiche previste dall'art. 19, comma 2, del Regolamento per la formazione professionale, in sede di successiva apertura del procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, laddove dette previsioni fossero rivolte anche e soprattutto a tutela degli iscritti. Dal tenore della risposta data nel PO n. 21/2019 sembrerebbe che l'omesso svolgimento della procedura prevista dal sopra citato art. 19, comma 2, non precluda la comunicazione di cui al successivo comma 3 e che, pertanto, non costituisca causa di nullità neppure in caso di successiva apertura del procedimento disciplinare.

Si chiede inoltre se in tale caso il CDT si possa sostituire all'Ordine nel giudicare la validità di eventuali autocertificazioni e/o cause di forza maggiore prodotte in corso di giudizio dagli iscritti.

Si osserva al riguardo quanto segue.

Il Regolamento per l'esercizio della formazione professionale continua, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31.12.2021, dispone all'art. 19, comma 1, che "L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno, con riferimento al numero minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi" e, al comma 2, che "A conclusione di ciascun anno formativo la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:

a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo l'Ordine verifica l'adempimento dell'obbligo formativo annuale o triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nell'anno o nel triennio precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore in relazione ai quali non è stata presentata richiesta di esonero ai sensi dell'art. 8, comma 2;


b) entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno".

Premesso quanto sopra, poiché l'attività di verifica prevista nelle norme sopra indicate non è prescritta a pena di inammissibilità della successiva comunicazione di cui all'art. 19, comma 3, si ritiene che, in conformità a quanto già comunicato nella risposta al PO n. 21/2019, l'Ordine non decada dalla possibilità di effettuare la comunicazione al Consiglio di Disciplina territoriale ai sensi di quanto stabilito nel sopra citato art. 19, comma 3, del Regolamento¹, tenuto conto altresì che il Consiglio di Disciplina, ancora prima di procedere alla eventuale apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto, già in fase pre-istruttoria, ex art. 2, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito - invita il professionista a fornire chiarimenti ed a depositare eventuale documentazione o memorie a sostegno della propria difesa, in ossequio al principio del contraddittorio.

In merito, infine, alla seconda domanda del quesito, si ritiene che il Consiglio di Disciplina non possa sostituirsi all'Ordine nel valutare documenti che siano assoggettabili alla competenza di quest'ultimo e che, nel caso di necessità di chiarimenti/delucidazioni al riguardo, il Consiglio di Disciplina possa chiedere all'uopo informazioni al Consiglio dell'Ordine in relazione alla documentazione prodotta dagli iscritti.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



¹ L'art. 19, comma 3, del Regolamento dispone che "A conclusione del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che dal prospetto non risultino in regola con l'obbligo formativo triennale. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l'attività pre-istruttoria e l'eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto l'obbligo formativo".